



## **ALLEGATO 4**

**Regolamento concernente l'attività di gestione del Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica ("Registro dei Soggetti Convenzionati") di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 231/2007**

- Art. 1 – Istituzione del Registro
- Art. 2 – Gestione del Registro
- Art. 3 – Comunicazione ai fini dell'annotazione nel Registro e avvio del procedimento
- Art. 4 – Istruttoria
- Art. 5 – Deliberazione dell'annotazione
- Art. 6 – Annotazione
- Art. 7 – Diniego
- Art. 8 – Iscrizione Punto di Contatto Centrale
- Art. 9 – Istanza di cancellazione Punti di Contatto Centrale
- Art. 10 – Cancellazione d'ufficio
- Art. 11 – Interruzione dell'operatività
- Art. 12 – Sanzioni pecuniarie
- Art. 13 – Disposizioni finali



## Art. 1

### (Istituzione del Registro)

1. L'Organismo istituisce, con delibera del Comitato di Gestione il Registro previsto dall'art. 45, comma 1, del Decreto antiriciclaggio.

Il Responsabile del procedimento periodicamente informa il Comitato di Gestione sullo stato del Registro di cui al presente articolo.

## Art. 2

### (Gestione del Registro)

1. Nell'attività di gestione del Registro l'Organismo:

- a) assicura la tenuta del Registro di cui all'art. 45 del Decreto antiriciclaggio, procede all'annotazione nel Registro, verificata la completezza e la regolarità della comunicazione di cui all'art. 45 del Decreto antiriciclaggio;
- b) adotta le sanzioni previste dall'art. 61, comma 2, del Decreto antiriciclaggio in caso di mancata ottemperanza degli obblighi di comunicazione;
- c) determina e riscuote il contributo semestrale, di cui all'art. 45, comma 3, lett. g), del Decreto antiriciclaggio, dovuto a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro;
- d) assicura la tenuta della Sezione del Registro dedicata ai Punti di Contatto Centrale di cui all'art. 5 DM Soggetti Convenzionati e procede all'iscrizione nella Sezione del Registro, verificata la completezza e regolarità della comunicazione;
- e) assicura la tenuta della sottosezione del Registro ad accesso riservato e cura l'aggiornamento dei dati ivi contenuti;
- f) garantisce la completa e tempestiva accessibilità della Guardia di Finanza e della Banca d'Italia, e della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia alla sottosezione del Registro ad accesso riservato;
- g) consente le comunicazioni di cui all'art. 4 del DM Soggetti Convenzionati e la consultazione dei dati contenuti nella sottosezione del registro ad accessi riservato ai PSP e IMEL, alle succursali e ai Punti di contatto centrale;
- h) garantisce il funzionamento dell'interfaccia, di cui all'art. 45 del Decreto antiriciclaggio, tra la sottosezione ad accesso riservato del Registro e gli altri Elenchi e Registri tenuti dall'Organismo.

### Art. 3

(Comunicazione ai fini dell'annotazione nel Registro e avvio del procedimento)

1. La comunicazione ai fini dell'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del Registro deve essere presentata per via telematica utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. L'accesso all'area dedicata è consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalità tecniche stabilite dall'Organismo.
2. Per la trasmissione, i PSP, gli IMEL (o le eventuali succursali in Italia) e i Punti di contatto centrale devono essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa.
3. Con la comunicazione semestrale di cui all'art. 3, commi 1 e 2, DM Soggetti Convenzionati si genera un obbligo contributivo a carico del dichiarante determinata dall'Organismo a norma dell'art. 9-*bis* del Regolamento Interno.

### Art. 4

(Istruttoria)

1. Ricevuta la comunicazione ai fini dell'annotazione nel Registro dei Soggetti Convenzionati, l'Ufficio responsabile, con il supporto del sistema informatico, ne verifica la completezza e la regolarità e ne cura l'istruttoria con riguardo alla sussistenza dei requisiti necessari per l'annotazione nel registro.

Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a 10 giorni, qualora l'Organismo ritenga la comunicazione incompleta ovvero ritenga necessario integrare la documentazione prevista a corredo della comunicazione. In tale ipotesi, l'Organismo provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato affinché fornisca le integrazioni richieste entro 10 giorni dal ricevimento del predetto avviso.

2. Terminata l'istruttoria, l'Organo competente individuato secondo gli atti adottati ai sensi dell'art. 9-*bis* del Regolamento Interno, ove ne ravvisi le condizioni, procede all'annotazione.

### Art. 5

(Deliberazione dell'annotazione)

1. L'Organismo, verificata la completezza e la regolarità della comunicazione, provvede entro il termine – di 15 giorni – previsto dall'art. 3, comma 5, del DM Soggetti Convenzionati all'annotazione nel Registro.



## Art. 6

### (Annotazione)

1. Nel Registro dei Soggetti Convenzionati sono indicate le seguenti informazioni:
  - a) denominazione sociale, sede legale, Stato membro di origine, nonché ove assegnati, codice fiscale, codice meccanografico, numero di iscrizione nell'elenco dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, indirizzo di posta elettronica certificata di PSP e IMEL;
  - b) nome e cognome del soggetto convenzionato o agente persona fisica, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione di città e codice di avviamento postale;
  - c) data di avvio del rapporto di convenzionamento;
  - d) prestazione di servizi di rimessa di denaro, ove erogata per il tramite del soggetto convenzionato o agente;
2. Nella sottosezione ad accesso riservato sono annotati:
  - a) la comunicazione di cessazione del rapporto di convenzionamento per motivi non commerciali effettuata dai PSP e IMEL (o le eventuali succursali in Italia) ai sensi dell'art. 4 del DM Soggetti Convenzionati;
  - b) gli estremi dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 61, comma 5, del Decreto antiriciclaggio;
  - c) gli estremi dei decreti con cui sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 61, comma 1, del Decreto antiriciclaggio.
3. Al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, nella sottosezione ad accesso riservato sono altresì annotati:
  - a) la residenza anagrafica, nonché il domicilio ove diverso dalla residenza del soggetto convenzionato o agente persona fisica.

## Art. 7

### (Diniego)

1. Qualora l'Organo competente individuato secondo gli atti adottati ai sensi dell'art. 9-*bis* del Regolamento Interno decida di negare l'annotazione, del diniego e dei suoi motivi è data notizia all'interessato a mezzo posta elettronica certificata.
2. In caso di mancato ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 presso la casella di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, la stessa si intende comunque regolarmente ricevuta. Resta salva la facoltà dell'Organismo di avvalersi delle altre modalità di comunicazione previste dall'ordinamento.

## Art. 8

### (Iscrizione del Punto di Contatto Centrale)

1. I PSP o IMEL aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, comunicano tempestivamente a mezzo posta elettronica all'Organismo i seguenti dati identificativi del Punto di Contatto Centrale per il tramite del quale operano sul territorio nazionale, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione del Registro:
  - a) denominazione sociale;
  - b) sede legale;
  - c) codice fiscale;
  - d) nome e cognome, luogo e data di nascita, del legale rappresentate;
  - e) indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Il Punto di contatto centrale è tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operatività e ogni variazione ad essa attinente.
3. L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità tecniche di invio delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 con atto adottato ai sensi dell'art. 9-*bis* del Regolamento Interno.
4. L'omessa comunicazione è sanzionata ai sensi degli artt. 128-*quater*, comma 7 *bis*, del TUB e 61, comma 2, del Decreto antiriciclaggio.
5. Del provvedimento di iscrizione e di ogni altra comunicazione è data notizia all'interessato, a mezzo posta elettronica certificata.
6. In caso di mancato ricevimento della comunicazione di cui al comma 5 presso la casella di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, la stessa si intende comunque regolarmente ricevuta. Resta salva la facoltà dell'Organismo di avvalersi delle altre modalità di comunicazione previste dall'ordinamento.

## Art. 9

### (Istanza di cancellazione Punti di Contatto Centrale)

1. Il Punto di contatto centrale che intenda essere cancellato dal Registro deve farne domanda all'OAM per via telematica, mediante l'apposito modulo elettronico presente sul sito *web* dell'OAM.
2. In caso di domande di cancellazione presentate con modalità diverse di quella di cui al comma 1, l'Ufficio responsabile del procedimento valuta, sulla base del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, la sussistenza di tutti i presupposti per procedere al loro accoglimento.

3. Ricevuta la domanda di cancellazione dal Registro, l'Ufficio responsabile, con il supporto del sistema informatico, ne verifica la completezza e la regolarità e ne cura l'istruttoria, con particolare riguardo alla sussistenza dei presupposti necessari per la cancellazione.

4. I termini del procedimento possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 60 giorni per lo svolgimento da parte dell'OAM di ulteriori accertamenti anche presso altre amministrazioni o Autorità. In tal caso i termini riprendono a decorrere dal ricevimento o dall'acquisizione delle integrazioni dell'istruttoria.

5. Il Responsabile del procedimento, svolti i necessari accertamenti, formula proposta di cancellazione all'Organo competente individuato secondo gli atti adottati ai sensi dell'art. 9-*bis* del Regolamento Interno.

6. L'Organo competente individuato secondo gli atti adottati ai sensi dell'art. 9-*bis* del Regolamento Interno delibera sulla domanda di cancellazione entro il termine di 60 giorni.

7. Del provvedimento di cancellazione è data comunicazione all'interessato a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di mancato ricevimento della comunicazione presso la casella di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, la stessa si intende comunque regolarmente ricevuta. Resta salva la facoltà dell'Organismo di avvalersi delle altre modalità di comunicazione previste dall'ordinamento.

7-*bis*. In caso di domande di cancellazione presentate da soggetti iscritti avverso i quali è in corso una attività di controllo prevista dal Capo II del Regolamento Interno ovvero l'Organismo disponga di informazioni tali per cui ne possa scaturire la predetta attività, i termini del relativo procedimento restano sospesi per tutta la durata della relativa istruttoria e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni. Qualora l'attività di controllo si concluda con l'avvio di una procedura sanzionatoria secondo la disciplina vigente, troverà applicazione il successivo comma 7-*ter*.

7-*ter*. In caso di domande di cancellazione presentate da soggetti iscritti avverso i quali è stata avviata una procedura sanzionatoria in seguito ad attività di controllo previste dal Capo II del Regolamento Interno, i termini del relativo procedimento restano sospesi per tutta la durata della relativa procedura.

8. La cancellazione dal Registro non estingue la posizione debitoria pendente nei confronti dell'OAM, i cui crediti rinvenienti dall'obbligazione di pagamento dei contributi eventualmente dovuti restano esigibili ai sensi di legge.

9. Qualora, a seguito della cancellazione di cui al presente articolo, il soggetto presenti una nuova istanza di iscrizione nel Registro e in caso di pendenza di più posizioni debitorie della medesima specie l'istante dichiara nella istanza stessa di imputare il pagamento di cui precede al debito più antico.

#### Art. 10

##### (Cancellazione d'ufficio)

1. Il mancato pagamento dei contributi o delle altre somme dovute ai fini dell'iscrizione del Punto di contatto centrale determina la cancellazione d'ufficio dall'apposita sezione riservata del Registro.
2. Il Responsabile del procedimento, svolti i necessari accertamenti, formula proposta di cancellazione all'Organo competente individuato secondo gli atti adottati ai sensi dell'art. 9-*bis* del Regolamento Interno, che delibera sulla stessa.
3. Del provvedimento di cancellazione è data comunicazione all'interessato a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di mancato ricevimento della comunicazione presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) comunicata all'OAM per cause imputabili al destinatario, la comunicazione medesima si intende comunque ricevuta. Resta salva la facoltà dell'OAM di avvalersi delle altre modalità di comunicazione previste dall'ordinamento.

4. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'OAM provvede a renderla nota mediante forme di pubblicità idonee quali la pubblicazione sul portale dell'Organismo o altre forme equivalenti.
5. La cancellazione dal Registro non estingue la posizione debitoria pendente nei confronti dell'OAM, i cui crediti rinvenienti dall'obbligazione di pagamento dei contributi eventualmente dovuti restano esigibili ai sensi di legge.
6. Qualora a seguito della cancellazione di cui al presente articolo il soggetto presenti una nuova istanza di iscrizione nel Registro e in caso di pendenza di più posizioni debitorie della medesima specie il pagamento del contributo sarà imputato al debito più antico.

#### Art. 11

##### (Interruzione dell'operatività)

1. L'Organismo può procedere alla sospensione e successivamente alla interruzione dell'attività di comunicazione di cui agli artt. 3, 4 e 5 del DM Soggetti Convenzionati, in caso di mancato pagamento dei contributi nei termini previsti.

2. L'Organismo provvede altresì alla sospensione ed interruzione di cui al presente articolo su richiesta delle Autorità competenti.

## Art. 12

### (Sanzioni pecuniarie)

1. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 10, l'Organismo procede all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 61, comma 2, del Decreto antiriciclaggio nei confronti dei Prestatori di servizi di pagamento, Istituti di moneta elettronica, delle relative succursali e Punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 45 dello stesso decreto e di cui all'art. 128-*quater*, comma 7 *bis*, del TUB.

2. L'Organismo definisce, con provvedimento ai sensi dell'art. 9-*bis* del Regolamento Interno, la procedura sanzionatoria per l'irrogazione delle sanzioni di cui al citato art. 61, comma 2.

3. Del provvedimento sanzionatorio è data comunicazione all'interessato a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di mancato ricevimento della comunicazione presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) comunicata all'OAM per cause imputabili al destinatario, la comunicazione medesima si intende comunque ricevuta. Resta salva la facoltà dell'OAM di avvalersi delle altre modalità di comunicazione previste dall'ordinamento.

## Art. 13

### (Disposizioni finali)

1. Il presente Allegato costituisce parte integrante del Regolamento Interno dell'Organismo ai sensi dell'art. 2, comma 1-*ter*, del predetto Regolamento Interno OAM.